

TAR Sicilia, Sezione Palermo III - Sentenza 11/11/2005 n. 5232
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Alla fattispecie dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale Sicilia n. 7/2002 e s.m., si correla l'inapplicabilità della disposizione dell'art. 77, primo comma, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento di licitazione privata mediante offerte migliorative), e si rende invece applicabile quella del secondo comma dello stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con limite prefissato di massimo aumento o massimo ribasso. Ciò in quanto all'ipotesi suddetta - fissazione di un limite di ribasso insuperabile - è senz'altro assimilabile quella del limite di ribasso percentuale costituito dalla c.d. soglia di anomalia. Diversamente opinando, potrebbe addivenirsi all'aggiudicazione sulla base di un'offerta complessiva di ribasso (determinata dalla somma, a quella originaria, dell'offerta migliorativa), uguale o superiore al limite di ribasso segnato dalla soglia di anomalia: vale a dire, sulla base di un'offerta che potrebbe recare una percentuale di ribasso addirittura superiore ad offerte (legittimamente) escluse come anomale per avere superato tale soglia. Ciò non sembra compatibile con la ratio della delineata disciplina di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria, basata sull'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale all'esito dello specifico procedimento a tal fine stabilito.